



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 1977

Seduta del 06/07/2011

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*

DANIELE BELOTTI

GIULIO BOSCAGLI

LUCIANO BRESCIANI

MASSIMO BUSCEMI

RAFFAELE CATTANEO

ROMANO COLOZZI

ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI

ROMANO LA RUSSA

CARLO MACCARI

STEFANO MAULLU

MARCELLO RAIMONDI

MONICA RIZZI

GIOVANNI ROSSONI

DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Raffaele Cattaneo

Oggetto

DETERMINAZIONI A SEGUITO DELL'ART. 10 DELLA L.R. N. 19/2010 E DELLA DGR N. 1204/2010 IN MERITO ALLE TARIFFE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE PER GLI ANNI 2011 E 2012

Il Dirigente

Roberto Laffi

Il Direttore Generale

Mario Rossetti

L'atto si compone di 40 pagine

di cui 19 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la L. 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010, che ha determinato per le Regioni a Statuto ordinario una riduzione dei trasferimenti statali su base nazionale pari a 4.000 milioni di euro nel 2011 e 4.500 milioni di euro dal 2012, che agisce in maniera rilevante sul trasporto pubblico di interesse regionale e locale;

VISTO l'articolo 10 "Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Regionale e Locale" della L.R. 23 dicembre 2010 n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle Procedure della Programmazione, sul Bilancio e sulla Contabilità della Regione" - Collegato 2011";

VISTO il D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 "Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di Trasporto Pubblico Locale a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 14 luglio 2009 n. 11 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Trasporti";

RICHIAMATI in particolare gli articoli 27, 28 e 30 (riconducibili agli artt. 6, 7 e 7ter della ex L.R. n. 1/2002) che disegnano l'intero sistema tariffario regionale, rinviando ad un apposito Regolamento attuativo la definizione dei criteri e delle modalità operative del nuovo sistema tariffario;

VISTO il Regolamento Regionale 23 luglio 2002 n. 5 "Nuovo Sistema Tariffario" di attuazione della L.R. 11/2009, di seguito chiamato "Regolamento", in particolare l'art. 11 che stabilisce le modalità per l'adeguamento delle tariffe a partire dall'anno 2010;

VISTO il "Patto per il Trasporto Pubblico Locale in Lombardia con Province, Comuni Capoluogo, Anci Lombardia, Associazioni ed Imprese di Trasporto Pubblico Locale, Imprese Ferroviarie, gestori dell'infrastruttura ferroviaria, i rappresentanti dei sindacati confederali e del settore dei trasporti e le associazioni di utenti, consumatori e pendolari", sottoscritto l'11 novembre 2008 e approvato con d.g.r. n. VIII/8475 del 19 novembre 2008;

RICHIAMATA la dgr 1204 del 29 dicembre 2010 che, in particolare:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

1. assegna agli Enti Locali ed alle aziende di trasporto pubblico locale le risorse a copertura dei contratti di servizio e delle concessioni per l'anno 2011, tenuto conto degli effetti delle leve dell'efficientamento e della manovra tariffaria, considerata la riduzione complessiva di 58 milioni di euro prevista dal Bilancio 2011, pari al 9,8%;
2. applica ai trasferimenti per i servizi ferroviari regionali la riduzione complessiva di 24 milioni di euro prevista dal Bilancio 2011, pari al 6,7%, ripartito in proporzione tra i rami Trenitalia e LeNORD;
3. istituisce i seguenti nuovi titoli di viaggio integrati e agevolati:
 - "Io Viaggio in Famiglia"
 - "Io Viaggio ovunque in Lombardia"
 - "Io Viaggio Treno-Città"
4. rinvia a successivo atto la definizione delle caratteristiche dei titoli d'area integrati provinciali che dovranno essere adottati entro il 2011;
5. prevede di compensare i tagli alle risorse e l'introduzione dei titoli di viaggio "Io Vaggio" con una manovra tariffaria straordinaria e con l'efficientamento aziendale;
6. procede all'attuazione della manovra tariffaria straordinaria, comprensiva dell'adeguamento ordinario annuale previsto per l'anno 2011 dall'art. 11 del Regolamento;
7. stabilisce che gli Enti Locali inviino a Regione entro il mese di settembre 2011 una relazione relativa agli interventi realizzati;

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta dell'11 novembre 2010 ha approvato all'unanimità la ripartizione dei tagli previsti dall'art. 14 comma 2 della L. 122/2010 riducendo il taglio delle risorse destinate al trasporto pubblico a livello nazionale ex art. 9 D. Lgs. 422/97 di 372 milioni di euro per l'anno 2011;

VISTO il DPCM 28 gennaio 2011 "Ripartizione delle riduzioni statali tra le Regioni a Statuto Ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" (GU n. 78 del 5-4-2011) che specifica i tagli operati sui trasferimenti alle Regioni;

RILEVATO che con il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 51562 del 2 maggio 2011 sono state trasferite le prime due trimestralità dei 372 milioni di euro sopra indicati, assegnando a Regione Lombardia una quota annua stimabile in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

53,2 milioni di euro, che, al netto dell'accantonamento del 10% derivante dall'articolo 6, comma 20 del Decreto Legge n. 78/10 corrisponde a circa 47,9 milioni di euro;

CONSIDERATO che la Legge di Stabilità 2011 n. 220/2010 all'art. 1 comma 6 ha introdotto la previsione su base nazionale di 425 milioni di euro per l'anno 2011 a parziale mitigazione della riduzione di risorse ex art. 9 D. Lgs. 422/97, da ripartirsi secondo criteri di premialità che tengano conto, in particolare:

- della programmazione e realizzazione di investimenti con risorse regionali proprie nel periodo 2009 – 2011 e nel triennio precedente;
- degli aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011 da cui risulti l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;
- della razionalizzazione dei servizi nell'ottica di una più efficiente programmazione, con un conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati;
- dell'ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto di servizio;

VISTO l'accordo del 16 dicembre 2010 tra Regioni e Governo che prevede l'impegno del Governo a:

- incrementare i 425 milioni di euro previsti dalla L. 220/2010 con ulteriori 75 milioni per l'anno 2011;
- reintegrare i trasferimenti alle Regioni con ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2011, a fronte del completo adempimento da parte delle Regioni a quanto stabilito in materia di Fondo Sociale Europeo con l'accordo del 12 febbraio 2009 e con l'intesa sancita l'8 aprile 2009;
- escludere tali risorse dal vincolo di rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2011;
- procedere alla fiscalizzazione dei trasferimenti relativi al TPL su ferro a partire dall'anno 2012, come inizialmente previsto dalla L. 244/2007 (art. 1 comma 302 poi abrogato dal citato DL 78/2010);

VISTO il Decreto Legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" che



Regione Lombardia

LA GIUNTA

reintegra i trasferimenti alle Regioni per il trasporto pubblico con 400 milioni di euro per l'anno 2011, previa conclusione dell'intesa con le regioni sull'utilizzo del Fondo Sociale Europeo per gli anni 2009-2010, e assicura altresì il reintegro per un importo fino ad ulteriori 25 milioni di euro per il 2011, previa verifica delle minori risorse attribuite alle Regioni a Statuto ordinario in attuazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo, della Legge n. 220/2010;

RILEVATO che il confronto con il Governo per la ripartizione delle risorse statali che potrebbero rendersi disponibili a favore delle Regioni per i servizi di trasporto pubblico non risulta pertanto ancora completato;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art.10 della l.r.n.19/2010, nonché dalla dgr 1204 del 29 dicembre 2010 che stabiliscono che le risorse aggiuntive stanziato dallo Stato in attuazione dell'Accordo del 16 dicembre 2010 e della Legge di Stabilità, al netto delle risorse già anticipate da Regione Lombardia in sede di redazione del Bilancio 2011, siano destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale;

RITENUTO di destinare le suddette risorse prioritariamente allo sviluppo del servizio ferroviario regionale nonché al potenziamento dell'integrazione dei servizi di trasporto pubblico locale e delle tariffe, anche attraverso sistemi innovativi e interoperabili di bigliettazione, come discusso al Tavolo per il TPL del 7 aprile 2011;

RILEVATO che è in corso il processo di miglioramento del servizio ferroviario regionale che, in particolare, come indicato al Tavolo per il TPL del 7 aprile, riguarda il completamento delle linee S9 ed S13, nonché il potenziamento dei servizi ferroviari così come condiviso con il territorio, che troveranno copertura sul capitolo di Bilancio 7618 che sarà dotato della necessaria disponibilità anche compatibilmente con il riparto alle Regioni delle risorse sopra indicate da parte dei Ministeri competenti;

RITENUTO opportuno procedere con successivo atto della Giunta, ad un aggiornamento della programmazione dei servizi ferroviari regionali, assicurando il coinvolgimento del territorio, del Tavolo per il TPL, con particolare attenzione alle Associazioni di consumatori e utenti;

CONSIDERATO che la dgr 1204 del 29 dicembre 2010 prevede che la manovra tariffaria straordinaria sia attuata con le seguenti modalità:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- dal 1° febbraio 2011: aumento tariffario del 10% a condizione che vengano adottati da parte degli Enti Locali con apposito atto i nuovi titoli di viaggio agevolati ed integrati.

I nuovi titoli di viaggio devono essere emessi dal 1° febbraio ad eccezione dei titoli "lo Viaggio Treno-Città" e "lo Viaggio ovunque in Lombardia" plurigiornalieri e settimanali che devono essere emessi entro 30 giorni dalla data di adozione degli atti deliberativi locali; gli accordi commerciali relativi ai titoli "lo Viaggio" Treno-Città sottoscritti devono essere inviati a Regione Lombardia e all'Ente titolare del contratto entro il 31 gennaio 2011.

Nel caso in cui i titoli "lo Viaggio" Treno-Città e "lo Viaggio" ovunque in Lombardia plurigiornalieri e settimanali non vengano emessi entro il termine sopra citato saranno applicate le seguenti misure:

- l'Ente Locale non può dar corso all'ulteriore aumento del 10%;
- Regione provvederà all'esclusione del suddetto Ente dai successivi piani di riparto di eventuali risorse aggiuntive destinate al TPL;

secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art.10 della l.r.n.19/2010 gli Enti Locali possono individuare livelli tariffari inferiori prevedendo, con oneri a carico del proprio bilancio, risorse finanziarie a copertura della differenza ed introducendo comunque i nuovi titoli di viaggio agevolati sopra indicati;

- dal primo maggio 2011 un ulteriore aumento tariffario del 10%, che complessivamente porta ad un aumento tariffario fino al 20% rispetto alle tariffe previste dalla dgr 431 del 5 agosto 2010, riconosciuto nel caso in cui le aziende raggiungano obiettivi di qualità dei servizi calcolati su indicatori definiti e misurabili che saranno individuati con successivo atto della Giunta Regionale. Tale atto definirà altresì le misure che saranno previste in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

PRESO ATTO che, ad oggi in base alle risultanze delle delibere assunte e delle relazioni inviate, tutti i Comuni Capoluogo e le Province hanno correttamente introdotto i nuovi titoli di viaggio integrati; per quanto riguarda gli altri Comuni regolatori che ricevono contributi da Regione Lombardia non sono state inviate la delibera e la relazione da parte delle seguenti Amministrazioni:

- Berbenno in Valtellina
- Besana in Brianza



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- Bormio
- Cassano d'Adda
- Cassina dé Pecchi
- Colico
- Margno
- S. Donato Milanese
- Sannazzaro dé Burgondi
- Somma Lombardo
- Stradella
- Trezzano sul Naviglio
- Vendrogno

Inoltre, i seguenti Comuni non hanno chiarito nei loro atti le modalità di introduzione dei nuovi titoli:

- Campodolcino
- Gardone Val Trompia
- Teglio
- Toscolano Maderno
- Vobarno

RITENUTO, di conseguenza, al fine di garantire un'omogenea applicazione dei principi relativi alla promozione dell'utilizzo del trasporto pubblico e l'integrazione tariffaria, opportuno che i Comuni sopra citati, fino all'attuazione di quanto previsto dalla dgr n. 1204/2010:

- non possano dar corso all'ulteriore aumento tariffario straordinario;
- siano esclusi dai successivi piani di riparto di eventuali risorse aggiuntive destinate al TPL;

RICHIAMATO il r.r. 5/2002 che prevede all'art. 11 che l'adeguamento ordinario delle tariffe sia calcolato anche in relazione al raggiungimento di almeno quattro obiettivi di quantità e qualità, validi per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, individuati dalla Giunta Regionale, anche su base pluriennale, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'adeguamento; la Giunta procede alla individuazione degli indicatori funzionali al



Regione Lombardia

LA GIUNTA

raggiungimento degli obiettivi, determinandone il periodo di rilevazione, i valori di riferimento ed i corrispondenti valori obiettivo, selezionandoli tra quelli più idonei a valutare i seguenti aspetti:

1. Offerta dei servizi
2. Puntualità
3. Velocità commerciale
4. Regolarità
5. Età media del materiale rotabile
6. Integrazione modale
7. Integrazione tariffaria
8. Soddisfazione dell'utenza
9. Sicurezza

RITENUTO, quindi, opportuno:

- al fine di concedere alle aziende il tempo necessario all'attuazione degli interventi volti al miglioramento del servizio, procedere da subito all'individuazione dei parametri su cui calcolare l'adeguamento delle tariffe di cui all'art. 11 del r.r. n° 5/2002, per l'anno 2012;
- al fine di assicurare un campione statistico ancor più significativo nonché garantire che la soddisfazione percepita dagli utenti abbia un peso sempre più rilevante tra gli obiettivi di qualità a cui legare l'andamento dei livelli tariffari, prevedere un percorso volto ad omogeneizzare le indagini di Customer Satisfaction effettuate dalle aziende di trasporto;

PRESO ATTO che:

- nell'incontro del Tavolo per il TPL del 2 marzo 2011 è stato condiviso da tutti gli attori del sistema di dare mandato ad una Commissione ristretta, composta da rappresentanti di Regione, Comuni Regolatori dei servizi di TPL e Province, organizzazioni sindacali, aziende di trasporto e rappresentanti delle associazioni delle imprese, associazioni di consumatori, utenti e pendolari, a definire gli indicatori, gli obiettivi, i tempi e i modi per il calcolo del secondo step dell'aumento delle tariffe per il 2011, nonché l'adeguamento tariffario ordinario per il 2012;
- nell'incontro del Tavolo per il TPL del 31 maggio u.s. è stata approvata la proposta della Commissione ristretta relativa alla definizione degli indicatori



Regione Lombardia

LA GIUNTA

e degli obiettivi per l'aumento tariffario 2011 e per l'adeguamento ordinario 2012, così come definiti nell'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché all'introduzione anche sui servizi di trasporto pubblico di competenza di comuni regolatori e province di un meccanismo di Bonus connesso all'aumento tariffario, i cui principi di applicazione, da attuarsi da parte degli Enti Locali e delle rispettive Aziende, sono definiti nell'Allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO opportuno, in relazione alle modalità descritte negli allegati sopra citati:

- prevedere che la verifica in merito al raggiungimento degli obiettivi relativi agli indicatori a cui è vincolato il secondo step di aumento 2011 sia svolta dall'Ente Locale competente, che darà riscontro in merito nel proprio atto deliberativo;
- prevedere che, qualora gli obiettivi non siano raggiunti, l'Ente Locale non possa dar luogo all'aumento dei livelli tariffari così come previsto dalla presente deliberazione e nessuna compensazione possa essere richiesta dall'azienda esercente i servizi sul territorio di rispettiva competenza; l'Ente provvederà a successive verifiche con i tempi indicati nell'allegato A);
- qualora più aziende titolari di diversi contratti di servizio o concessioni afferenti il medesimo Ente Locale - facciano parte di un sistema tariffario, la verifica sarà svolta dall'Ente Locale competente calcolando l'indicatore di qualità medio dei servizi appartenenti al medesimo sistema tariffario, pesato sulle vetture*km complessive. In riferimento al Sistema Tariffario Integrato dell'area Milanese, le Province di Milano e Monza e Brianza dovranno condurre un'unica verifica sui lotti di servizio integrati nel sistema tariffario;
- introdurre, da parte degli Enti Locali che hanno applicato l'aumento tariffario, d'intesa con le rispettive Aziende esercenti, attraverso idonei provvedimenti amministrativi, ivi incluse le modifiche ai contratti di servizio vigenti, il meccanismo di Bonus secondo i principi indicati all'Allegato B). Nelle more dell'adozione degli atti amministrativi da parte degli Enti Locali, per l'anno 2011 il meccanismo del bonus deve essere applicato dagli Enti Locali e dalle Aziende secondo i principi e le linee guida riportate nel medesimo Allegato B);

RITENUTO, in base a quanto stabilito dalla dgr 1204 del 29 dicembre 2010, di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

applicare l'aumento straordinario delle tariffe nella misura del 9,09% delle tariffe definite con la manovra straordinaria nell'allegato A) della dgr n.1204/10, corrispondente al 20% complessivo di aumento dei livelli tariffari risultanti dall'ultimo provvedimento di adeguamento ordinario delle tariffe previsti dalla dgr 431 del 5 agosto 2010. Per i seguenti servizi gli importi aggiornati sono così determinati:

- servizi automobilistici di linea e servizi ferroviari "Tabella 1. Tariffe Uniche Regionali di riferimento" contenuta nell'Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- servizi ferroviari di prima classe "Tabella 2. Tariffe di 1° classe dei servizi ferroviari regionali" contenuta nell'Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- valori minimi e massimi del modello a zone "Tabella 3. Intervalli di riferimento delle tariffe dei titoli di viaggio di corsa semplice dei modelli a zone", contenuta nell'Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

gli Enti locali possono individuare livelli tariffari inferiori prevedendo, con oneri a carico del proprio Bilancio, risorse finanziarie a copertura della differenza;

RITENUTO opportuno disporre che l'aumento delle tariffe, inizialmente previsto dal primo maggio 2011, decorra, così come motivatamente proposto dalla Commissione ristretta e condiviso all'incontro del Tavolo per il trasporto pubblico locale del 31 maggio u.s., dal 1° agosto 2011, previa valutazione degli indicatori di qualità del servizio da parte di ciascun Ente Locale competente;

RITENUTO, inoltre:

- di definire che l'adeguamento delle tariffe dei servizi finalizzati sia disposto dagli Enti Locali tenendo in considerazione il valore massimo della tariffa pari a 1,5 volte la corrispondente tariffa dei servizi automobilistici di linea;
- di definire che, previa valutazione degli indicatori di qualità del servizio da parte di ciascun Ente Locale competente, l'adeguamento delle tariffe dei servizi svolti su impianti a fune classificati di trasporto pubblico locale sia disposto dagli enti locali nella misura del 20%, rispetto a quanto previsto dalla dgr 431 del 5 agosto 2010, corrispondente alla misura del 9,09% delle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

tariffe definite nell'allegato A) della dgr n.1204/10, e, comunque, nel rispetto dell'art. 16 del Regolamento;

DATO ATTO che per quanto riguarda i servizi ferroviari regionali, Regione ha inviato con nota del 27 giugno 2011 la richiesta alla Società Trenord (nuova denominazione della Società Trenitalia – LeNord - TLN) relativa alle performances 2011 degli indicatori di qualità relativi alla regolarità, puntualità e ritardo medio ponderato per passeggero – relativi ai primi 5 mesi di esercizio dei servizi anno 2011, così come stabiliti dalla Commissione ristretta e dal Tavolo del tpl negli incontri del 7 aprile e del 31 maggio, riportati nell'Allegato A);

PRESO ATTO che la Società Trenord ha fornito con nota del 29 giugno 2011 i dati relativi agli indicatori di qualità citati al punto precedente e che risultano raggiunti gli obiettivi di qualità fissati;

RITENUTO conseguentemente di procedere all'applicazione dell'aumento dei livelli tariffari dei servizi ferroviari nella misura sopra citata, a decorrere dal prossimo 1 agosto 2011;

DATO ATTO che a decorrere dal 1° dicembre 2004 è stato introdotto l'abbonamento mensile Treno-Milano, che consente l'utilizzo dei servizi ferroviari regionali, compresi i servizi del passante ferroviario e quelli suburbani, a partire da qualsiasi stazione ferroviaria soggetta a tariffa unica regionale TUR, e l'uso dei servizi a tariffa comunale di Milano con qualsiasi modalità eserciti (tram, metropolitana, autobus e filobus);

CONSIDERATO che la dgr 1204 del 29 dicembre 2010 prevede che i livelli tariffari e i criteri di riparto di Treno-Milano, definiti dall'Allegato A della dgr 18615 del 9 agosto 2004, siano omogeneizzati a quelli dei nuovi titoli integrati TrenoCittà, a far data dal primo adeguamento tariffario disposto dal Comune di Milano; qualora il Comune di Milano non provveda ad adeguare i propri livelli tariffari prima della data di decorrenza degli aumenti disposti dal presente provvedimento, i livelli tariffari del titolo Treno-Milano sono fissati, a partire dal 1° agosto 2011 dalla "Tabella 5. Tariffe dell'abbonamento mensile "Treno-Milano" dell'allegato C), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che il Regolamento ha definito all'art. 8 i modelli per la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

determinazione dei sistemi tariffari e che tutti i sistemi devono prevedere obbligatoriamente i titoli di viaggio previsti dall'art. 20 del Regolamento e dalla d.g.r. 14477 del 6 ottobre 2003 per quanto attiene allo sconto del documento multicorsa;

RICHIAMATA la metodologia di calcolo delle tariffe definita per i sistemi lineari dall'art. 14, per i sistemi a zone dall'art. 19 e per gli impianti a fune dall'art. 16 del Regolamento;

RICHIAMATO l'art. 11, comma 7 del Regolamento che prevede che l'adeguamento delle tariffe sia applicato ai valori teorici delle tariffe, nonché che gli importi delle tariffe siano espressi con un massimo di due cifre decimali e con gli arrotondamenti ivi previsti;

RITENUTO, altresì, di confermare, come per gli adeguamenti annuali ordinari effettuati dal 2002 al 2010, che le competenti Amministrazioni Provinciali e Comunali adottino l'atto di loro competenza riguardante:

- la definizione dell'aumento tariffario, corredato dalle tabelle con le tariffe pre-adeguamento e le tariffe post-adeguamento in relazione, sia ai titoli di viaggio obbligatori, che ai titoli di viaggio non obbligatori, nonché per la definizione del meccanismo di Bonus, da trasmettere a Regione entro e non oltre 30 giorni dalla data di relativa approvazione;
- limitatamente agli Enti che non lo avessero fatto alla data del presente provvedimento, l'introduzione dei titoli di viaggio obbligatori ai sensi dell'art. 20 del Regolamento;
- limitatamente ai Comuni Capoluogo la definizione dei nuovi livelli tariffari del titolo Treno-città, applicando i criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta Regionale n.1204/2010;
- la definizione dei livelli tariffari degli abbonamenti mensili ed annuali, a cui è applicato lo sconto previsto dall'agevolazione "lo viaggio in famiglia – abbonamenti", applicando i criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta Regionale n.1204/2010 e negli atti amministrativi attuativi successivi;

RITENUTO di confermare i livelli tariffari di titoli integrati previsti dalla delibera n.1204/2010 e delle agevolazioni regionali così come riportati nella "Tabella 6.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Tariffe dei titoli integrati e delle agevolazioni regionali", contenuta nell'Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare riguardo al titolo di viaggio "lo viaggio ovunque in Lombardia" mese il cui prezzo promozionale di euro 85 – in luogo del livello tariffario di euro 99 - è confermato fino all'introduzione dei titoli integrati di area provinciale e comunque non oltre il 31 dicembre 2011;

PRESO ATTO che, in base al Regolamento, per quanto riguarda l'adeguamento ordinario annuale per l'anno 2012, gli Enti Locali titolari delle funzioni di programmazione dei servizi di trasporto autometrofilo tranviari e le aziende di trasporto ferroviario dovranno fornire alla Regione entro il 30 giugno 2012 i dati riferiti all'anno 2011, rispetto ai quali verificare il conseguimento degli obiettivi e che tali dati dovranno corrispondere, complessivamente, al 95 per cento delle vetture*chilometro effettivamente svolte; in caso di mancato raggiungimento della soglia l'algoritmo di cui all'allegato A2 del Regolamento non si applica e l'adeguamento, così come previsto anche dal Patto per il TPL, è pari allo 0%;

RITENUTO, quindi, opportuno, al fine di garantire il corretto calcolo dell'algoritmo per l'adeguamento delle tariffe, vincolare l'erogazione agli Enti Locali delle risorse relative alle funzioni amministrative degli Enti Locali in materia di trasporto pubblico locale per l'anno 2012 alla fornitura entro il 30 giugno 2012 dei dati di monitoraggio dei servizi e del materiale rotabile dell'anno 2011 tramite gli appositi applicativi regionali;

RITENUTO, inoltre, opportuno confermare quanto previsto al punto 4 del dispositivo della dgr n.VIII/10958 del 30 dicembre 2009 che, al fine di garantire la massima trasparenza, prevede che prima dell'invio dei dati, gli enti locali organizzino un incontro con le aziende, i sindacati e le associazioni dei consumatori per la loro presentazione e ne trasmettano il verbale contestualmente all'invio degli stessi dati;

CONSIDERATO che il taglio delle risorse disposto dalla dgr 1204 del 29 dicembre 2010 non ha riguardato i servizi di navigazione sul Lago d'Iseo, mentre alla Società per la navigazione sul Lago d'Iseo è stata comunque imposta la manovra tariffaria straordinaria prevista dal medesimo atto deliberativo, al fine di rendere operativa l'introduzione delle agevolazioni tariffarie "lo viaggio", non risulta necessario un ulteriore aumento delle tariffe, confermando, quindi, i livelli tariffari dei servizi di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

navigazione pubblica di linea sul Lago d'Iseo così come previsti nella "Tabella 4. Tariffe per i servizi regionali di navigazione pubblica di linea", contenuta nell'Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO opportuno, anche al fine di valutare l'impatto sugli introiti a seguito della dgr 1204 del 29 dicembre 2010, prevedere che Società per la navigazione sul Lago d'Iseo fornisca i dati del servizio di trasporto pubblico locale, attraverso il sistema di monitoraggio regionale;

CONSIDERATO che il Tavolo TPL ha preso atto che le aziende di tpl, coordinate da Trenord, stanno procedendo all'elaborazione di una proposta condivisa relativa ai criteri di riparto dei titoli "lo viaggio ovunque in Lombardia", che dovrà essere approvata da Regione, così come previsto dalla dgr n.1204/2010, e che prevede che Trenord provveda mensilmente al riparto degli introiti dei titoli "lo viaggio ovunque in Lombardia" sulla base dei criteri avanzati e condivisi dalle aziende;

RITENUTO opportuno stabilire in caso di mancata o non corretta rendicontazione mensile a Trenord del venduto dei titoli di viaggio "lo Viaggio ovunque in Lombardia" e "lo Viaggio Treno-Città" da parte delle singole aziende, in base ai tempi e modi stabiliti dall'azienda ferroviaria stessa, la possibilità per l'azienda Trenord di disporre che le aziende inadempienti non abbiano diritto alla propria quota di riparto;

RILEVATO che la dgr n.1204/2010 prevedeva il ricorso alla leva dell'efficientamento dei costi aziendali nella misura massima del 3% del totale dei costi di produzione che poteva comportare la riduzione dei costi da parte dell'azienda - in accordo con l'Ente Locale di riferimento in quanto titolare dei Contratti di Servizio o delle concessioni - anche tramite una razionalizzazione dei servizi, con l'obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali e i collegamenti strategici per il sistema della mobilità regionale connessi col sistema ferroviario; che il ricorso a tale leva ha comportato criticità di applicazione nel caso di servizi eserciti in regime di concessione, in ragione della rigidità dell'atto di concessione, a differenza della flessibilità prevista nei contratti di servizio;

RITENUTO pertanto opportuno, esclusivamente per le aziende che eserciscono servizi ancora in regime di concessione, qualora siano dimostrati casi di disequilibrio economico imputabili all'attuazione della manovra



Regione Lombardia

LA GIUNTA

complessivamente intesa prevista dalla dgr 1204/2010, nonché dal presente atto, riservarsi di prevedere, con successivo atto di Giunta, risorse economiche a compensazione – compatibilmente con le risorse che si renderanno disponibili sul bilancio regionale degli esercizi futuri - sulla base della presentazione dei dati a consuntivo del bilancio aziendale anno 2011, rapportati ai dati del Bilancio dell'anno precedente;

RICHIAMATO l'Allegato B della dgr 1204 del 29 dicembre 2010 che prevede che, in una prima fase sperimentale, il titolo cartaceo mensile "lo Viaggio ovunque in Lombardia" sia stampato unicamente da TLN, oggi Trenord;

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto sperimentato per i titoli giornalieri e plurigiornalieri, garantire a tutte le aziende di trasporto la possibilità di stampare e vendere direttamente anche il nuovo titolo di viaggio "lo Viaggio ovunque in Lombardia" mese entro la fine del 2011. L'autorizzazione alla stampa dei titoli di viaggio dovrà essere rilasciata da Regione, sentita l'azienda Trenord, previa richiesta dell'azienda completa di fac-simile cartaceo o in formato elettronico del documento stampato per la verifica di coerenza col layout; il titolo di viaggio dovrà avere le opportune caratteristiche anticounterfeiting concordate con Trenord. In caso di mancata o scorretta rendicontazione del numero dei titoli venduti, Regione Lombardia provvederà a revocare l'autorizzazione per la stampa del titolo;

RILEVATO che Trenord, in accordo con i rappresentanti delle Associazioni ANAV ed AssTra, sta procedendo a sviluppare uno studio per un sistema tariffario integrato regionale e che i titoli di viaggio integrati d'area provinciale, di cui alla dgr 1204 del 29 dicembre 2010, dovranno costituire parte integrante del sistema tariffario regionale e devono comunque essere introdotti entro il 31 dicembre 2011, secondo criteri e livelli tariffari che saranno definiti con successivo atto;

RICHIAMATI, infine, la l.r. 11/2009 che prevede all'art. 30 che i gestori dei servizi ferroviari di trasporto pubblico locale in Lombardia adottano condizioni di trasporto definite secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, nonché il Regolamento CE 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario e il Piano d'Azione Regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità approvato con dgr IX/983 del 15 dicembre 2010;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO opportuno che le Condizioni di Trasporto del gestore dei servizi ferroviari, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento della qualità generale del servizio, rispettino i principi di:

- uguaglianza e non discriminazione dei viaggiatori
- trasparenza delle informazioni
- semplificazione delle procedure

PRESO ATTO che, a partire dal 1° maggio u.s., Trenord, al fine di omogeneizzare la normativa in uso sui servizi gestiti da Trenitalia e LeNord, ha introdotto sperimentalmente nuove condizioni di trasporto unificate, attuate in modo innovativo rispetto ai principi ispiratori sopra riportati;

RITENUTO, conseguentemente, opportuno che Trenord, in collaborazione con Regione Lombardia e le Associazioni degli utenti, consumatori e altri portatori di interessi, attui un percorso di verifica delle condizioni di trasporto sperimentali al fine di valutare l'impatto delle innovazioni introdotte nonchè individuare, nel rispetto della normativa e dei principi sopra richiamati, eventuali ulteriori miglioramenti, da introdurre a partire dal prossimo cambio orario 2011;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare gli indicatori e i relativi obiettivi per l'aumento tariffario 2011 e per l'adeguamento ordinario 2012, così come definiti nell'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che gli Enti Locali competenti provvedano alla verifica in merito al raggiungimento degli obiettivi relativi agli indicatori di qualità previsti nel suddetto Allegato A), a cui è vincolato il secondo step di aumento 2011, dandone riscontro nel proprio atto deliberativo; qualora gli obiettivi non siano raggiunti, l'Ente Locale non può dar luogo all'aumento dei livelli tariffari così come previsto dalla presente deliberazione e nessuna compensazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

economica può essere richiesta dall'azienda esercente i servizi sul territorio di rispettiva competenza; l'Ente Locale provvederà ad effettuare le successive verifiche secondo i tempi indicati nel medesimo Allegato A);

3. di stabilire che qualora più aziende - titolari di diversi contratti di servizio o concessioni afferenti il medesimo Ente Locale - facciano parte di un sistema tariffario, la verifica sia svolta dall'Ente Locale competente calcolando l'indicatore di qualità medio dei servizi appartenenti al medesimo sistema tariffario, pesato sulle vetture*km complessive. In riferimento al Sistema Tariffario Integrato dell'area Milanese, le Province di Milano e Monza e Brianza dovranno condurre un'unica verifica sui lotti di servizio integrati nel sistema tariffario;
4. di approvare i principi per l'introduzione anche sui servizi di trasporto pubblico di competenza di comuni regolatori e province di un meccanismo di Bonus connesso all'aumento tariffario, così come indicato nell'Allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Gli Enti Locali che hanno applicato l'aumento tariffario, d'intesa con le rispettive Aziende esercenti, introducono attraverso idonei provvedimenti amministrativi, ivi incluse le modifiche ai contratti di servizio vigenti, il meccanismo di Bonus. Nelle more dell'adozione degli atti amministrativi da parte degli Enti Locali, per l'anno 2011 il meccanismo del Bonus deve essere applicato dagli Enti Locali e dalle Aziende secondo i principi riportati nel medesimo Allegato B);
5. di applicare, a decorrere dal 1° agosto 2011, previa valutazione degli indicatori di qualità per i servizi automobilistici, tramviari, filoviari nonché funiviari da parte di ciascun Ente Locale competente, l'aumento straordinario delle tariffe, nella misura del 9,09% delle tariffe definite con la manovra straordinaria nell'allegato A) della dgr n.1204/10, corrispondente al 20% complessivo di aumento dei livelli tariffari risultanti dall'ultimo provvedimento di adeguamento ordinario delle tariffe previsti dalla dgr 431 del 5 agosto 2010. Per i seguenti servizi gli importi aggiornati sono così determinati:
 - servizi automobilistici di linea e servizi ferroviari "Tabella 1. Tariffe Uniche Regionali di riferimento" contenuta nell'Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - servizi ferroviari di prima classe "Tabella 2. Tariffe di 1° classe dei servizi ferroviari regionali" contenuta nell'Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - valori minimi e massimi del modello a zone "Tabella 3. Intervalli di riferimento delle tariffe dei titoli di viaggio di corsa semplice dei modelli a zone", contenuta nell'Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente



Regione Lombardia

LA GIUNTA

provvedimento;

gli Enti Locali possono individuare livelli tariffari inferiori prevedendo, con oneri a carico del proprio Bilancio, risorse finanziarie a copertura della differenza;

6. di stabilire che gli Enti Locali procedano all'adeguamento delle tariffe dei servizi finalizzati, tenendo in considerazione il valore massimo della tariffa pari a 1,5 volte la corrispondente tariffa dei servizi automobilistici di linea;
7. di stabilire che, previa valutazione degli indicatori di qualità del servizio da parte di ciascun Ente Locale competente, gli Enti Locali procedano all'adeguamento delle tariffe dei servizi svolti su impianti a fune classificati di trasporto pubblico locale nella misura del 20%, rispetto a quanto previsto dalla dgr 431 del 5 agosto 2010, corrispondente alla misura del 9,09% delle tariffe definite nell'allegato A) della dgr n.1204/10, e, comunque, nel rispetto dell'art. 16 del Regolamento;
8. di applicare l'aumento dei livelli tariffari dei servizi ferroviari nella misura determinata al precedente punto 5., a decorrere dal prossimo 1 agosto 2011;
9. di stabilire che i livelli tariffari del titolo Treno-Milano a partire dal 1 agosto 2011 corrispondono ai valori indicati nella "Tabella 5. Tariffe dell'abbonamento mensile "Treno-Milano" dell'allegato C), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, qualora il Comune di Milano non provveda ad adeguare i propri livelli tariffari prima della data di decorrenza degli aumenti disposti dal presente provvedimento;
10. di porre in capo alle competenti Amministrazioni Provinciali e Comunali l'adozione dell'atto riguardante:
 - la definizione dell'aumento tariffario, corredato dalle tabelle con le tariffe pre-adequamento e le tariffe post-adequamento in relazione, sia ai titoli di viaggio obbligatori, che ai titoli di viaggio non obbligatori, nonché per la definizione del meccanismo di Bonus, da trasmettere a Regione entro e non oltre 30 giorni dalla data di relativa approvazione;
 - limitatamente agli Enti inadempimenti, l'introduzione dei titoli di viaggio obbligatori ai sensi dell'art. 20 del Regolamento;
 - limitatamente ai Comuni Capoluogo la definizione dei nuovi livelli tariffari del titolo di viaggio Treno-Città applicando i criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta Regionale n.1204/2010;
 - la definizione dei livelli tariffari degli abbonamenti mensili ed annuali a cui è applicato lo sconto previsto dall'agevolazione "lo Vaggio in Famiglia – abbonamenti" applicando i criteri stabiliti nella deliberazione della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Giunta Regionale n.1204/2010 e negli atti amministrativi attuativi successivi;

11. di confermare i livelli tariffari di titoli integrati previsti dalla delibera n.1204/2010 e delle agevolazioni regionali così come riportati nella "Tabella 6. Tariffe dei titoli integrati e delle agevolazioni regionali", contenuta nell'Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare riguardo al titolo di viaggio "lo Viaggio ovunque in Lombardia" mese il cui prezzo promozionale di euro 85 – in luogo del livello tariffario di euro 99 - è confermato fino all'introduzione dei titoli integrati di area provinciale e comunque non oltre il 31 dicembre 2011;
12. di stabilire che ai servizi di trasporto pubblico locale di navigazione sul Lago d'Iseo non si applica l'aumento straordinario delle tariffe previsto dal presente atto deliberativo, confermando, quindi, i livelli tariffari dei servizi di navigazione pubblica di linea sul Lago d'Iseo così come previsti nella "Tabella 4. Tariffe per i servizi regionali di navigazione pubblica di linea", contenuta nell'Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché di stabilire che la Società di navigazione fornisca i dati del servizio di trasporto pubblico locale, attraverso il sistema di monitoraggio regionale;
13. di vincolare l'erogazione agli Enti Locali delle risorse relative alle funzioni amministrative degli Enti Locali in materia di trasporto pubblico locale per l'anno 2012 alla fornitura entro il 30 giugno 2012 dei dati di monitoraggio dei servizi e del materiale rotabile dell'anno 2011 tramite gli appositi applicativi regionali, al fine di procedere alle verifiche sul conseguimento degli obiettivi per dar corso all'adeguamento ordinario delle tariffe per l'anno 2012; tali dati di monitoraggio dovranno corrispondere, complessivamente, al 95 per cento delle vetture*chilometro effettivamente svolte; in caso di mancato raggiungimento della soglia l'algoritmo di cui all'allegato A2 del Regolamento regionale n.5/2002 non si applica e l'adeguamento è pari allo 0%; prima dell'invio dei dati, gli Enti Locali dovranno organizzare un incontro con le aziende, i sindacati e le associazioni dei consumatori per la loro presentazione nonché dovranno provvedere all'invio del relativo verbale contestualmente a quello dei dati stessi;
14. di stabilire che la Società Trenord provveda mensilmente al riparto degli introiti dei titoli "lo Viaggio ovunque in Lombardia" sulla base dei criteri avanzati e condivisi dalle aziende di trasporto che dovranno essere approvati da Regione; in caso di mancata o non corretta rendicontazione mensile a Trenord del venduto dei titoli di viaggio "lo Viaggio ovunque in Lombardia" e "lo Viaggio



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- Treno-Città" da parte delle singole aziende, in base ai tempi e modi stabiliti dall'azienda ferroviaria stessa, Trenord potrà disporre che le aziende inadempienti non abbiano diritto alla propria quota di riparto;
15. di estendere a tutte le aziende di trasporto la possibilità di stampare e vendere direttamente il nuovo titolo di viaggio "Io Viaggio ovunque in Lombardia" mese entro la fine del 2011, secondo le modalità autorizzative indicate in premessa;
 16. di stabilire che il completamento delle linee S9 ed S13, nonché il potenziamento dei servizi ferroviari così come condiviso con il territorio, troveranno copertura sul capitolo di Bilancio 7618 che sarà dotato della necessaria disponibilità, anche compatibilmente con il riparto alle Regioni delle risorse sopra indicate da parte dei Ministeri competenti e di rinviare a successivo atto l'aggiornamento della programmazione dei servizi ferroviari regionali, assicurando il coinvolgimento del territorio, del Tavolo per il TPL, con particolare attenzione alle Associazioni di consumatori e utenti;
 17. di stabilire che il nuovo operatore Trenord, in collaborazione con Regione Lombardia e le Associazioni degli utenti, consumatori e altri portatori di interessi, attui un percorso di verifica delle condizioni di trasporto sperimentali applicate da maggio 2011 al fine di valutare l'impatto delle innovazioni introdotte nonché individuare, nel rispetto della normativa e dei principi sopra richiamati, eventuali ulteriori miglioramenti da introdurre a partire dal prossimo cambio orario 2011;
 18. di riservarsi con successivo atto di Giunta di prevedere risorse economiche a compensazione compatibilmente con le risorse che si renderanno disponibili sul Bilancio Regionale degli esercizi futuri, esclusivamente per le aziende che esercitano servizi ancora in regime di concessione, qualora siano dimostrati casi di disequilibrio economico imputabili all'attuazione della manovra complessivamente intesa prevista dalla dgr 1204/2010, nonché dal presente atto, sulla base della presentazione dei dati a consuntivo del Bilancio aziendale anno 2011, rapportati ai dati del Bilancio dell'anno precedente;
 19. di stabilire che i Comuni di Berbenno in Valtellina, Besana in Brianza, Bormio, Cassano d'Adda, Cassina dé Pecchi, Colico, Margno, S. Donato Milanese, Sannazzaro dé Burgondi, Somma Lombardo, Stradella, Trezzano sul Naviglio, Vendrogno, non avendo fatto pervenire la delibera comunale relativa all'introduzione dei nuovi titoli di viaggio integrati di cui alla dgr 2104 del 29 dicembre 2010, ed inoltre i Comuni di Campodolcino, Gardone Val Trompia, Teglio, Toscolano Maderno e Vobarno, non avendo chiarito nei propri atti deliberativi le modalità di introduzione degli stessi nuovi titoli di viaggio integrati



Regione Lombardia
LA GIUNTA

non possano dar corso, fino all'attuazione di quanto previsto dalla dgr 1204 del 29 dicembre 2010, all'ulteriore aumento tariffario straordinario previsto dal presente atto deliberativo e siano esclusi dai successivi piani di riparto di eventuali risorse aggiuntive destinate al TPL.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

ALLEGATO A)

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE della
D.G.R n.°

**Indicatori e obiettivi per il secondo step di aumento straordinario delle tariffe
per l'anno 2011 e per l'adeguamento ordinario per l'anno 2012**

Secondo step dell'aumento straordinario 2011

Metodologia di calcolo

Regione individua per ogni indicatore un valore soglia, distinto per tipologia di servizio (bus, metro, tram e treno), sulla base dei dati di monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico; tale valore soglia è da intendersi come livello minimo di qualità del servizio.

L'aumento potrà essere applicato solo previa verifica da parte del singolo Ente competente del superamento di tutti i valori soglia posti. Nel caso del Comune di Milano caratterizzato da tre tipologie di servizi differenti, la verifica sarà ritenuta positiva anche nel caso in cui solo due modalità su tre rispettino il valore soglia.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi è a carico di ogni Ente competente.

Qualora più aziende facciano parte di un sistema tariffario, la verifica sarà svolta calcolando l'indicatore di qualità medio dei servizi appartenenti al medesimo sistema tariffario, pesato sulle vetture*km complessive. In particolare, in riferimento al Sistema Tariffario Integrato dell'area Milanese, le Province di Milano e Monza e Brianza dovranno condurre un'unica verifica sui sei lotti di servizio integrati nel sistema tariffario; le tariffe dei titoli interurbani e la quota parte interurbana dei titoli cumulati dovranno essere variate in funzione delle verifiche compiute dalle Province e dovranno essere recepite anche dal Comune di Milano in merito alle tariffe da applicare ai servizi di area urbana.

I dati oggetto di verifica da parte dell'Ente saranno riferiti ad almeno il 90% delle vetturekm programmate nel periodo di riferimento. In caso tale valore non sia raggiunto la verifica si intenderà negativa e l'aumento non potrà aver luogo.

Per i servizi ferroviari Regione ha individuato i valori soglia da applicarsi ai primi 5 mesi dell'anno 2011 – calcolati come media ponderata tra i valori soglia del primo trimestre 2011 e quello dei mesi di aprile / maggio 2011 - prescrivendo un miglioramento ai corrispondenti valori 2010.

Per gli altri servizi di trasporto pubblico locale, l'ente locale, prendendo a riferimento il dato di monitoraggio relativo al 2010 (riferito alla singola azienda o come media pesata dei propri servizi di competenza in caso di sistema integrato), dovrà svolgere la seguente verifica:

- se il valore desunto dai dati di monitoraggio 2010 è sotto o pari la soglia fissata da Regione Lombardia, l'obiettivo si intende raggiunto se la performance relativa al periodo di riferimento è pari o superiore al valore soglia;
- se il valore 2010 desunto dai dati di monitoraggio 2010 è superiore al valore soglia, l'obiettivo si intende raggiunto se la performance relativa al periodo di riferimento è pari o superiore al valore 2010, diminuito del 50% dello scostamento tra il valore 2010 e il valore soglia.

A puro titolo esemplificativo:

Valore soglia di puntualità fissato da Regione = 95%

1° caso – valore puntualità 2010 = 90%

L'obiettivo si intende raggiunto qualora il valore della puntualità rilevato nel periodo di riferimento gennaio 2011-maggio 2011 sia pari o superiore a 95%.

2° caso – valore puntualità 2010 = 98%

L'obiettivo si intende raggiunto qualora il valore della puntualità rilevato nel periodo di riferimento gennaio 2011-maggio 2011 sia pari o superiore a 96,5% (ovvero $98\% - (98\% - 95\%) \times 50\%$).

Periodo di riferimento

Sono previsti i seguenti momenti di verifica degli indicatori connessi al diverso periodo di inizio validità dell'applicazione dell'aumento straordinario nella misura stabilita:

- Decorrenza aumento entro 1° agosto:
1° verifica: entro luglio 2011 sulla base dei dati riferiti al periodo gennaio 2011-maggio 2011.
- Decorrenza aumento 1° gennaio 2012:
2° verifica (nel caso la 1° verifica non sia stata positiva): entro dicembre 2011 sulla base dei dati riferiti al periodo giugno 2011-novembre 2011.
- Decorrenza aumento 1° agosto 2012:
3° verifica (nel caso le prime 2 verifiche non siano state positive): entro luglio 2012 sulla base dei dati riferiti al periodo dicembre 2012- giugno 2012; l'aumento si cumulerà con l'adeguamento ordinario.

Indicatori di riferimento per l'aumento straordinario 2011

Servizi automobilistici

Indicatore 1:

Regolarità: percentuale di corse soppresse (parzialmente o totalmente) escluse causa di forza maggiore sul totale corse programmate

Valore soglia:

Comune di Milano - bus	1,70%
Comune di Milano – metropolitana	0,60%
Comune di Milano – tramvia	3,60%
Altri comuni – bus/tramvia/funivia/filovia	0,35%
Provincia di Milano e Monza	0,16%
Altre Province	0,15%

Indicatore 2:

Puntualità: percentuale di vetture arrivate a destinazione in orario entro I minuti

Valore soglia:

Comune di Milano – metropolitana	
I3	98%
Comune di Milano – tramvia	
I10	95%

Comune di Bergamo – tramvia
I5 99%

Comuni – bus (o altri mezzi di trasporto non diversamente specificati)

I5 89%
I3 (in caso non rilevato I5) 98%
I10 (in caso non rilevato I5) 98%
I15 (in caso non rilevato I5) 99%

Province

I5 – Milano e Monza e Brianza 88%
I5 – Altre Province 93%
I7 (In caso non rilevato I5) 99%
I10 (In caso non rilevato I5) 98%

Servizi ferroviari:

Indicatore 1

Regolarità

- Percentuale di corse soppresse – parzialmente o totalmente – senza esclusione di causa di ritardo
Valore soglia: 1,5%
- Percentuale di corse soppresse – parzialmente o totalmente – solo ritardi imputabili a impresa ferroviaria e gestore dell’infrastruttura
Valore soglia: 0,8%

Indicatore 2:

Puntualità

- Percentuale di treni/giorno con ritardo superiore a 10 minuti – senza esclusione di causa di ritardo
Valore soglia: 3,9%
- Percentuale di treni/giorno con ritardo superiore a 10 minuti - solo ritardi imputabili a impresa ferroviaria e gestore dell’infrastruttura
Valore soglia: 3,0%

Indicatore 3:

Ritardo medio ponderato per passeggero:

- minuti di ritardo medio ponderato per passeggero – senza esclusione di causa di ritardo
Valore soglia: 3,4
- minuti di ritardo medio ponderato per passeggero - solo ritardi imputabili a impresa ferroviaria e gestore dell’infrastruttura
Valore soglia: 2,9

Adeguamento ordinario 2012

La verifica sarà effettuata, nel rispetto delle modalità previste dal regolamento regionale n° 5/2002, a livello regionale da Regione Lombardia sulla base dei dati di monitoraggio forniti dagli Enti competenti.

Indicatori di riferimento per l'adeguamento ordinario per l'anno 2012;

1) Puntualità

L'indice è calcolato prendendo l'I5 (percentuale di vetture arrivate in orario entro 5') o l'indice ad esso più prossimo per i servizi su cui questo non viene rilevato; l'indice che ogni ente dovrà fornire per il 2012 dovrà essere lo stesso già inviato nel 2010.

L'indice unico a livello regionale è ottenuto pesando i vari indicatori sulla base delle vetturekm moltiplicate per il seguente coefficiente: 0,25 per i servizi urbani, 0,75 per i servizi interurbani, 1 per i servizi ferroviari.

a. Periodo di rilevamento: 2011

b. Valore di riferimento: 91%.

c. Valore obiettivo: 92% e un indice di soddisfazione derivante dalla customer satisfaction regionale pari ad almeno un voto di 6,5,

d. Note:

- 95% calcolato su tutte le vetturekm prodotte nel 2011;
- esclusione delle cause di forza maggiore così come previste dai rispettivi contratti;

2) Regolarità

L'indice è unico per tutti i servizi: corse soppresse (totale+parziale)/totale pesato sulla base delle vetturekm.

a. Periodo di rilevamento: 2011

b. Valore di riferimento: 1,10%.

c. Valore obiettivo: 1,00% e un indice di soddisfazione derivante dalla customer satisfaction regionale pari ad almeno un voto di 6,5,

d. Note:

- 95% calcolato su tutte le vetturekm prodotte nel 2011;
- esclusione delle cause di forza maggiore previste dai rispettivi contratti o, in caso di mancanza, quelle soppresse a causa di sciopero.

3) Pulizia

L'indice è dato dal valore della customer satisfaction regionale.

a. Periodo di rilevamento: 2° semestre 2011/1° semestre 2012.

b. Valore di riferimento: voto pari a 5,5 per la customer regionale,

c. Valore obiettivo: voto pari a 6 per la customer regionale,

4) Comfort mezzi

L'indice è dato dal valore della customer satisfaction regionale.

a. Periodo di rilevamento: 2° semestre 2011/1° semestre 2012.

- b. Valore di riferimento: voto pari a 6 per la customer regionale,
- c. Valore obiettivo: voto pari a 6,5 per la customer regionale.

5) Integrazione tariffaria

- a. Periodo di rilevamento: 31 dicembre 2011
- b. Valore di riferimento: introduzione dei titoli d'area integrati provinciali, in almeno 6 province.
- c. Valore obiettivo: introduzione dei titoli d'area integrati provinciali, in tutte le province.
- d. Note:
 - Il titolo dovrà essere venduto nelle rivendite aziendali degli abbonamenti di tutte le aziende sulle quali il titolo è valido;
 - Le aziende dovranno inviare entro il 31 dicembre 2011 copia della convenzione sottoscritta da tutte le aziende oggetto di integrazione tariffaria; nella convenzione dovranno essere specificate la rete di vendita garantita, le modalità di riparto degli introiti e di gestione concordate;
 - entro il 31 maggio 2012 Trenord dovrà fornire, per conto di tutte le aziende integrate, il dato del venduto dei titoli "Io viaggio ovunque in Provincia" venduti fino al 30 aprile 2012 disarticolati per azienda emettrice, nonché relazione in merito alla rete di vendita messa a disposizione e campagna comunicativa attuata.

In caso di mancato rispetto del punto d., il titolo non sarà considerato "introdotto".

6) Età media mezzi

- a. Periodo di rilevamento: 31 dicembre 2011
- b. Valore di riferimento:
 - rotabili ferroviari 22,3 anni
 - autobus 7,5 anni
- c. Valore obiettivo: voto pari a 6,5 per la customer regionale.
 - rotabili ferroviari 22 anni
 - autobus 7 anni

Nel solo caso in cui al 30 giugno 2012 non siano disponibili i dati relativi alla customer satisfaction regionale, i valori obiettivo presi a riferimento risultano i seguenti:

- Puntualità: 93%
- Regolarità: 0,75%
- Pulizia: 6,5 e un indice di soddisfatti pari al 60% per le customer satisfaction che prevedono una valutazione in luogo del voto (con un valore di riferimento 6 e un indice di soddisfatti pari al 50%);
- Comfort mezzi: 7 e un indice di soddisfatti pari al 70% per le customer satisfaction che prevedono una valutazione in luogo del voto (con un valore di riferimento 6,5 e un indice di soddisfatti pari al 65%).

Per le customer satisfaction aziendali il valore di riferimento del 95% è riferito alle vetturekm soggette a contratto di servizio (computando però anche i voti di quelle non oggetto di contratto di servizio che venissero forniti).

ALLEGATO B)

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE della
D.G.R n.°

**PRINCIPI PER L'INTRODUZIONE DEL BONUS TARIFFARIO SUI
SERVIZI AUTO METRO FILO TRANVIARI, NONCHE' IMPIANTI A FUNE
DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Premessa:

Le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico automobilistico, metropolitano e filo tranviari, nonché su impianti a fune classificati di tpl in Lombardia e che usufruiscono dell'aumento straordinario delle tariffe di cui alla presente deliberazione, introducono un bonus sulle tariffe applicate da riconoscere agli utenti, nel caso il livello di qualità del servizio risulti inadeguato.

Di seguito i principi in base ai quali Enti Locali e rispettive aziende di trasporto definiscono congiuntamente il meccanismo di funzionamento del bonus, da recepire in idonei atti amministrativi nonché nei Contratti di Servizio vigenti.

Principi di funzionamento:

1. Enti Locali ed Aziende individuano:

- uno o più indicatori significativi di qualità del servizio, a cui legare il meccanismo del bonus tariffario;
- gli obiettivi di qualità minima garantita per ciascun indicatore;

I Contratti di Servizio potranno prevedere un graduale incremento, con periodicità non inferiore all'anno, degli obiettivi.

2. La verifica degli obiettivi di qualità avviene al massimo su base trimestrale (confrontando il valore obiettivo con quello mediamente rilevato sul trimestre).

3. **La verifica** del raggiungimento degli obiettivi è preferibilmente condotta sul singolo operatore titolare di uno specifico contratto di servizio o dello specifico disciplinare di concessione.

Si potranno prevedere verifiche estese al complessivo servizio oggetto del contratto di servizio/concessione o anche solo su alcune linee, purchè aventi carattere di significatività del servizio complessivamente offerto col contratto, in funzione di determinati parametri trasportistici tra i quali il numero di passeggeri trasportati e di vetture km effettuate rispetto al totale.

4. **L'applicazione** del bonus sarà estesa a tutto il servizio oggetto del contratto di servizio/concessione, e quindi anche alle linee su cui la verifica non viene svolta, ai possessori dei titoli mensili ed annuali del sistema tariffario applicato dall'azienda (ivi compresi i titoli scontati per alcune categorie di utenti e quelli cumulativi tra urbani ed interurbani); potranno essere esclusi i titoli integrati per i quali non sia possibile definire la quota di competenza dell'operatore i cui servizi non hanno raggiunto l'obiettivo di qualità.

5. Nel caso di esito negativo delle verifiche di cui al punto 3, il bonus sarà **riconosciuto** di minimo con le seguenti scadenze e secondo modalità e tempi definiti da ciascun Ente Locale, d'Intesa con le proprie aziende:

- a) 1 volta l'anno sugli abbonamenti annuali all'atto dell'acquisto;
- b) 4 volte l'anno per gli abbonamenti mensili (sulla base di verifiche trimestrali).

6. Sarà applicata la seguente **scontistica**:

- Verifica negativa per almeno 2 trimestri (anche non consecutivi): sconto minimo 10% sull'abbonamento annuale;
- Verifica negativa per 1 trimestre: sconto minimo del 25% sull'abbonamento mensile.

Punti vendita dell'abbonamento con bonus:

L'abbonamento scontato con bonus deve poter essere richiesto dall'utente avente diritto in un numero congruo di punti vendita individuati dall'azienda d'Intesa con l'Ente locale.

Modalità di comunicazione:

L'Ente Locale e il proprio soggetto esercente i servizi con contratto/concessione dovranno garantire idonee modalità di comunicazione in merito a: indicatori di qualità prescelti; periodicità delle verifiche; valore degli obiettivi rispetto alle soglie individuate, quale esito delle verifiche; modalità di applicazione e riscossione per gli utenti del bonus.

Il bonus sarà riconosciuto in automatico dall'azienda all'atto dell'acquisto del titolo di viaggio e non su richiesta dell'utente.

Periodo di sperimentazione:

Sino all'adozione degli atti amministrativi da parte degli Enti Locali, d'intesa con le aziende esercenti i servizi sul territorio di competenza, ivi incluse le modifiche ai contratti di servizio vigenti e comunque sino al 31/12/2011, l'indicatore di qualità individuato per l'applicazione del meccanismo di bonus corrisponde a quello della regolarità individuato per il secondo step di aumento straordinario delle tariffe (Allegato A):

Regolarità: percentuale di corse soppresse (parzialmente o totalmente) escluse causa di forza maggiore sul totale corse programmate

Valore soglia:

Comune di Milano - bus	1,70%
Comune di Milano – metropolitana	0,60%
Comune di Milano – tramvia	3,60%
Altri comuni – bus/tramvia/funivia/filovia	0,35%
Provincia di Milano e Monza	0,16%
Altre Province	0,15%

Gli Enti dovranno quindi provvedere alla verifica trimestrale dell'indicatore a partire dal mese di settembre 2011 o dalla successiva data di decorrenza dell'applicazione del secondo step dell'aumento straordinario delle tariffe.

L'erogazione del bonus avviene entro due mesi rispetto al periodo in cui non è stato raggiunto l'obiettivo di qualità. L'abbonamento mensile scontato può essere utilizzato nel mese successivo (il terzo dopo quello in cui non è stato raggiunto l'obiettivo di qualità).

ALLEGATO C)

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE della
D.G.R n.°

Tariffe per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Importi in euro.

- **Tabella 1: Tariffe Uniche regionali di Riferimento - TUR**
- **Tabella 2: Tariffe di 1° classe dei servizi ferroviari regionali - TUR**
- **Tabella 3: Intervalli di riferimento delle tariffe dei titoli di viaggio di corsa semplice dei modelli a zone**
- **Tabella 4: Tariffe per i servizi regionali di navigazione pubblica di linea**
- **Tabella 5: Tariffe dell'abbonamento mensile "Treno-Milano"**
- **Tabella 6: Tariffe dei titoli integrati e delle agevolazioni regionali**

Tabella 1. Tariffe Uniche regionali di Riferimento (TUR)

valori in Euro

Classi km	Corsa semplice		Multicorsa 10 viaggi		Abbonamenti settimanali 7 gg a vista				Abbonamenti mensile a vista				Abbonamenti annuali a vista			
	Servizi ferroviari di II classe ed automobilistici di linea		Servizi ferroviari di II classe ed automobilistici di linea		Servizi automobilistici di linea		Servizi ferroviari di II classe		Servizi automobilistici di linea		Servizi ferroviari di II classe		Servizi automobilistici di linea		Servizi ferroviari di II classe	
	Valore teorico	Livello tariffario	Valore teorico	Livello tariffario	Valore teorico	Livello tariffario	Valore teorico	Livello tariffario	Valore teorico	Livello tariffario	Valore teorico	Livello tariffario	Valore teorico	Livello tariffario	Valore teorico	Livello tariffario
0 – 5	1,284	1,30	11,811	11,80	8,890	8,90	6,950	7,00	31,114	31,00	24,326	24,50	298,690	298,50	233,534	233,50
5,1 – 10	1,653	1,65	15,208	15,20	11,400	11,40	8,880	8,90	39,900	40,00	31,081	31,00	383,045	383,00	298,378	298,50
10,1 – 15	2,022	2,00	18,606	18,60	13,718	13,70	10,779	10,80	48,014	48,00	37,727	37,50	460,936	461,00	362,178	362,00
15,1 – 20	2,321	2,30	21,356	21,35	15,943	15,90	12,373	12,40	55,801	56,00	43,304	43,50	535,688	535,50	415,717	415,50
20,1 – 25	2,673	2,65	24,592	24,60	18,283	18,30	14,172	14,20	63,991	64,00	49,603	49,50	614,314	614,50	476,185	476,00
25,1 – 30	3,065	3,05	28,194	28,20	20,442	20,40	15,732	15,70	71,545	71,50	55,063	55,00	686,835	687,00	528,603	528,50
30,1 – 35	3,376	3,40	31,063	31,05	22,331	22,30	17,333	17,30	78,159	78,00	60,667	60,50	750,324	750,50	582,402	582,50
35,1 – 40	3,728	3,75	34,299	34,30	24,341	24,30	18,721	18,70	85,194	85,00	65,522	65,50	817,861	818,00	629,013	629,00
40,1 – 50	4,432	4,45	40,771	40,75	27,556	27,60	21,258	21,30	96,446	96,50	74,404	74,50	925,881	926,00	714,278	714,50
50,1 – 60	5,135	5,15	47,242	47,25	30,479	30,50	23,480	23,50	106,675	106,50	82,181	82,00	1.024,080	1.024,00	788,934	789,00
60,1 – 70	5,652	5,65	52,002	52,00	32,112	32,10	24,895	24,90	112,391	112,50	87,131	87,00	1.078,951	1.079,00	836,458	836,50
70,1 – 80	6,265	6,25	57,641	57,65	33,469	33,50	26,012	26,00	117,140	117,00	91,043	91,00	1.124,546	1.124,50	874,009	874,00
80,1 – 90	6,810	6,80	62,653	62,65	34,647	34,60	26,746	26,70	121,263	121,50	93,610	93,50	1.164,127	1.164,00	898,658	898,50
90,1 – 100	7,355	7,35	67,666	67,65	35,340	35,30	27,441	27,40	123,688	123,50	96,044	96,00	1.187,409	1.187,50	922,023	922,00
100,1-120	8,513	8,50	78,317	78,30	36,932	36,90	28,656	28,70	129,263	129,50	100,297	100,50	1.240,927	1.241,00	962,848	963,00
120,1-140	9,602	9,60	88,341	88,35	38,539	38,50	29,900	29,90	134,885	135,00	104,650	104,50	1.294,897	1.295,00	1.004,635	1.004,50
140,1-160	10,760	10,75	98,992	99,00	40,113	40,10	31,392	31,40	140,397	140,50	109,872	110,00	1.347,813	1.348,00	1.054,768	1.055,00
160,1-180	11,850	11,85	109,017	109,00	41,530	41,50	32,576	32,60	145,354	145,50	114,017	114,00	1.395,400	1.395,50	1.094,565	1.094,50
180,1-200	13,007	13,00	119,668	119,65	43,198	43,20	33,935	33,90	151,192	151,00	118,771	119,00	1.451,439	1.451,50	1.140,204	1.140,00
200,1-220	14,097	14,10	129,692	129,70	44,625	44,60	35,196	35,20	156,187	156,00	123,184	123,00	1.499,395	1.499,50	1.182,570	1.182,50
220,1-240	15,255	15,25	140,343	140,35	46,134	46,10	36,417	36,40	161,469	161,50	127,460	127,50	1.550,099	1.550,00	1.223,613	1.223,50
240,1-260	16,344	16,35	150,368	150,35	47,812	47,80	37,826	37,80	167,343	167,50	132,392	132,50	1.606,495	1.606,50	1.270,959	1.271,00
260,1-280	17,502	17,50	161,019	161,00	49,369	49,40	39,180	39,20	172,791	173,00	137,130	137,00	1.658,790	1.659,00	1.316,444	1.316,50
280,1-300	18,660	18,65	171,670	171,65	50,894	50,90	40,568	40,60	178,129	178,00	141,987	142,00	1.710,037	1.710,00	1.363,072	1.363,00
300,1-320	19,749	19,75	181,695	181,70	52,359	52,40	41,551	41,60	183,256	183,50	145,430	145,50	1.759,254	1.759,50	1.396,129	1.396,00
320,1-340	20,907	20,90	192,346	192,35	53,892	53,90	42,990	43,00	188,621	188,50	150,466	150,50	1.810,760	1.811,00	1.444,471	1.444,50
340,1-360	21,997	22,00	202,370	202,35	55,395	55,40	44,367	44,40	193,882	194,00	155,284	155,50	1.861,264	1.861,50	1.490,726	1.490,50

Le tariffe degli spostamenti dei servizi ferroviari con distanze superiori a 360 km si determinano come di seguito:

- a) la tariffa di corsa semplice si calcola incrementando, per ogni scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo del biglietto di corsa semplice della classe di distanza precedente di € 1,10;
- b) la tariffa dell'abbonamento mensile si calcola incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza precedente di € 4,50;
- c) la tariffa degli abbonamenti settimanali si calcola dividendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza per il coefficiente 3,5 con arrotondamento finale ai 10 centesimi di Euro;
- d) la tariffa degli abbonamenti annuali si calcola moltiplicando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza per 12 e applicando uno sconto minimo del 20% con arrotondamento finale ai 50 centesimi di Euro;
- e) la tariffa dei multicorsa si calcola moltiplicando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo della corsa semplice della classe di distanza per 10 e applicando uno sconto minimo del 8% con arrotondamento finale ai 5 centesimi di Euro;

Tabella 2. Tariffe di 1° classe dei servizi ferroviari regionali

Tariffe Uniche di Riferimento (TUR)

valori in Euro

Classi chilometriche	Biglietto ordinario		Multicorsa		Abbonamento settimanale 7 gg a vista		Abbonamento mensile a vista		Abbonamento annuale a vista	
	Valore teorico	Livello tariffario	Valore teorico	Livello tariffario	Valore teorico	Livello tariffario	Valore teorico	Livello tariffario	Valore teorico	Livello tariffario
0 - 5	1,926	1,95	17,716	17,70	10,426	10,40	36,490	36,50	350,301	350,50
5,1 - 10	2,480	2,50	22,812	22,80	13,320	13,30	46,622	46,50	447,567	447,50
10,1 - 15	3,034	3,05	27,909	27,90	16,169	16,20	56,590	56,50	543,267	543,50
15,1 - 20	3,482	3,50	32,034	32,05	18,559	18,60	64,956	65,00	623,576	623,50
20,1 - 25	4,010	4,00	36,888	36,90	21,258	21,30	74,404	74,50	714,278	714,50
25,1 - 30	4,597	4,60	42,291	42,30	23,598	23,60	82,594	82,50	792,905	793,00
30,1 - 35	5,065	5,05	46,595	46,60	26,000	26,00	91,000	91,00	873,603	873,50
35,1 - 40	5,592	5,60	51,449	51,45	28,081	28,10	98,283	98,50	943,519	943,50
40,1 - 50	6,647	6,65	61,156	61,15	31,887	31,90	111,606	111,50	1.071,417	1.071,50
50,1 - 60	7,703	7,70	70,863	70,85	35,220	35,20	123,271	123,50	1.183,402	1.183,50
60,1 - 70	8,479	8,50	78,003	78,00	37,342	37,30	130,697	130,50	1.254,687	1.254,50
70,1 - 80	9,398	9,40	86,462	86,45	39,018	39,00	136,564	136,50	1.311,014	1.311,00
80,1 - 90	10,215	10,20	93,980	94,00	40,119	40,10	140,415	140,50	1.347,987	1.348,00
90,1 - 100	11,032	11,05	101,498	101,50	41,162	41,20	144,066	144,00	1.383,035	1.383,00
100,1-120	12,769	12,75	117,475	117,45	42,984	43,00	150,445	150,50	1.444,272	1.444,50
120,1-140	14,403	14,40	132,512	132,50	44,850	44,80	156,974	157,00	1.506,953	1.507,00
140,1-160	16,140	16,15	148,488	148,50	47,088	47,10	164,807	165,00	1.582,151	1.582,00
160,1-180	17,774	17,75	163,525	163,55	48,865	48,90	171,026	171,00	1.641,848	1.642,00
180,1-200	19,511	19,50	179,502	179,50	50,902	50,90	178,157	178,00	1.710,307	1.710,50
200,1-220	21,145	21,15	194,539	194,55	52,793	52,80	184,777	185,00	1.773,854	1.774,00
220,1-240	22,882	22,90	210,515	210,50	54,626	54,60	191,189	191,00	1.835,419	1.835,50
240,1-260	24,517	24,50	225,552	225,55	56,739	56,70	198,587	198,50	1.906,439	1.906,50
260,1-280	26,253	26,25	241,529	241,55	58,770	58,80	205,694	205,50	1.974,666	1.974,50
280,1-300	27,990	28,00	257,505	257,50	60,851	60,90	212,980	213,00	2.044,607	2.044,50
300,1-320	29,624	29,60	272,542	272,55	62,327	62,30	218,145	218,00	2.094,194	2.094,00
320,1-340	31,361	31,35	288,518	288,50	64,485	64,50	225,699	225,50	2.166,706	2.166,50
340,1-360	32,995	33,00	303,555	303,55	66,550	66,60	232,926	233,00	2.236,089	2.236,00

Le tariffe degli spostamenti dei servizi ferroviari con distanze superiori a 360 km si determinano come di seguito:

- a) la tariffa di corsa semplice si calcola incrementando, per ogni scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo del biglietto di corsa semplice della classe di distanza precedente di € 1,70;

- b) la tariffa dell'abbonamento mensile si calcola incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza precedente di € 6,50;
- c) la tariffa degli abbonamenti settimanali si calcola dividendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza km per il coefficiente 3,5 con arrotondamento finale ai 10 centesimi di Euro;
- d) la tariffa degli abbonamenti annuali si calcola moltiplicando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza per 12 e applicando uno sconto minimo del 20% con arrotondamento finale ai 50 centesimi di Euro;
- e) la tariffa dei multicorsa si calcola moltiplicando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo della corsa semplice della classe di distanza per 10 e applicando uno sconto minimo del 8% con arrotondamento finale ai 5 centesimi di Euro;

**Tabella 3 : Intervalli di riferimento delle tariffe dei titoli di viaggio di corsa semplice dei modelli a zone
valori in Euro**

Zone	Tariffa Minima		Tariffa Massima	
	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario
1	1,24	1,25	1,51	1,50
2	1,65	1,65	2,02	2,00
3	2,07	2,05	2,53	2,55
4	2,49	2,50	3,04	3,05
5	2,91	2,90	3,55	3,55
6	3,32	3,30	4,06	4,05
7	3,74	3,75	4,57	4,55
8	4,16	4,15	5,08	5,10
9	4,57	4,55	5,59	5,60
10	4,99	5,00	6,10	6,10
11	5,41	5,40	6,61	6,60
12	5,82	5,80	7,12	7,10
13	6,24	6,25	7,63	7,65
14	6,66	6,65	8,14	8,15
15	7,07	7,05	8,64	8,65
16	7,49	7,50	9,15	9,15
17	7,91	7,90	9,66	9,65
18	8,32	8,30	10,17	10,15
19	8,74	8,75	10,68	10,70
20	9,16	9,15	11,19	11,20

La percentuale di adeguamento è applicata sui valori teorici delle tariffe ovvero sui valori determinati e antecedenti rispetto all'arrotondamento effettuato secondo i criteri definiti dal Regolamento Tariffario. L'applicazione di questo criterio determina casi in cui le tariffe applicate non subiscono modifiche

**Tabella 4. Tariffe per i servizi regionali di navigazione pubblica di linea
valori in Euro**

NORMALI (1)							PREFERENZIALI (3)	
TRATTE	Corsa semplice		Andata/ritorno		Semplice-ridotto (2)		Corsa semplice	
	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario
1	2,12	2,10	3,50	3,50	1,50	1,50	1,12	1,10
2	3,00	3,00	5,12	5,10	2,12	2,10	1,37	1,35
3	4,74	4,75	8,12	8,10	3,37	3,35	2,00	2,00
4	6,49	6,50	11,11	11,10	4,62	4,60	2,62	2,60
ABBONAMENTI A VISTA								
TRATTE	5 giorni		6 giorni		mensile		Giornaliero (4)	
	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario
1	6,79	6,80	7,40	7,40	28,38	28,50	12,96	12,95
2	8,02	8,00	8,64	8,60	33,31	33,50		
3	11,72	11,70	13,57	13,60	49,35	49,50		
4	15,42	15,40	18,51	18,50	65,39	65,50		
TRATTE CON ORIGINE SULZANO E SALE MARASINO E DESTINAZIONE MONTE ISOLA O VICEVERSA, TRATTE INTERNE A MONTISOLA SOLO PER RESIDENTI MONTE ISOLA E POSSESSORI CARTA MONTE ISOLA								
TRATTE	Tessera 10 corse (5) (6)		Mensile 2 corse gg.		Annuale residenti Monte Isola (9)		Annuale con Carta Monte Isola (9)	
	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario
1	4,69	4,70	17,27	17,50	135,73	135,50	228,27	228,50

SERVIZI SPECIALI								
TRATTE	Bagagli e piccoli animali		Cicli, motocicli, grandi bagagli e altri animali accompagnati (6)		Merci		Carta Monte Isola (8)	
	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario
OGNI 2	1,25	1,25	2,50	2,50		(7)	37,46	37,00
Giornaliero			5,83	5,85				

Il regolamento del servizio è fissato dal vettore sulla base delle presenti tabelle e degli usi nautici presenti sugli altri laghi lombardi. In particolare valgono le successive note.

- (1) Le tariffe normali della tabella si riferiscono ai servizi minimi. Il vettore può aumentare il prezzo in caso di servizi speciali e turistici.
- (2) Le tariffe ridotte si applicano alle comitive con almeno 20 componenti e ai ragazzi inferiori ai 12 anni. I bambini con meno di 6 anni viaggiano gratuitamente, solo accompagnati. Il biglietto di andata e ritorno costa il doppio.
- (3) Le tariffe preferenziali di corsa semplice sono solo per i residenti di Monte Isola.
- (4) Il biglietto giornaliero a vista vale il giorno di emissione su tutte le corse di linea e per qualsiasi numero di tratte.
- (5) La tessera 10 corse è utilizzabile solo dai residenti di Monte Isola e turisti con carta Monte Isola per trasporto passeggeri, bagagli, cicli, motocicli, piccoli animali. La tessera va obliterata una volta per ogni passeggero e per ogni altro elemento accompagnato.
- (6) I servizi riguardanti bagagli, cicli, motocicli e animali sono regolati dal vettore sulla base delle condizioni tecniche delle unità di navigazione in servizio. Le tariffe della presente tabella sono semplicemente indicative, il vettore sulla base anche degli usi nautici presenti sui laghi lombardi può integrare e specificare la presente tabella.
- (7) Le tariffe per il trasporto merci sono stabilite dalla direzione d'esercizio sulla base del trasporto realmente effettuato, degli usi nautici presenti sui laghi lombardi e dei criteri presenti nelle presenti tabelle.
- (8) La Carta Monte Isola è rilasciata dal Comune di Monte Isola ed è valida un anno. Il documento ha validità con riferimento all'anno solare. La Carta, oltre ai servizi turistici previsti dal Comune, dà diritto alle riduzioni sui servizi di navigazione sopra specificati.
- (9) I noleggi di motonavi per comitive e servizi speciali sono autorizzati solo se non incidono sul servizio regolare di linea.

**Tabella 5. Tariffe dell'abbonamento mensile
"Treno-Milano"**

Classi chilometriche	II classe			I classe		
	Quota spettante al veicolo ferroviario	Quota spettante ad ATM	Tariffa abbonamento mensile "Treno- Milano"	Quota spettante al veicolo ferroviario	Quota spettante ad ATM	Tariffa abbonamento mensile "Treno- Milano"
0 – 5	21,30	28,20	49,50	31,30	28,20	59,50
5,1 – 10	26,80	28,20	55,00	39,80	28,20	68,00
10,1 – 15	32,30	28,20	60,50	48,80	28,20	77,00
15,1 – 20	37,30	28,20	65,50	55,80	28,20	84,00
20,1 – 25	42,80	28,20	71,00	64,30	28,20	92,50
25,1 – 30	47,30	28,20	75,50	70,80	28,20	99,00
30,1 – 35	51,80	28,20	80,00	78,30	28,20	106,50
35,1 – 40	56,30	28,20	84,50	84,80	28,20	113,00
40,1 – 50	64,30	28,20	92,50	95,80	28,20	124,00
50,1 – 60	70,30	28,20	98,50	106,30	28,20	134,50
60,1 – 70	74,80	28,20	103,00	112,30	28,20	140,50
70,1 – 80	78,30	28,20	106,50	117,30	28,20	145,50
80,1 – 90	80,30	28,20	108,50	120,80	28,20	149,00
90,1 – 100	82,80	28,20	111,00	123,80	28,20	152,00
100,1-120	86,30	28,20	114,50	129,30	28,20	157,50
120,1-140	89,80	28,20	118,00	134,80	28,20	163,00
140,1-160	94,80	28,20	123,00	141,80	28,20	170,00
160,1-180	97,80	28,20	126,00	147,30	28,20	175,50
180,1-200	102,30	28,20	130,50	153,30	28,20	181,50
200,1-220	105,80	28,20	134,00	159,30	28,20	187,50
220,1-240	109,80	28,20	138,00	164,30	28,20	192,50

Tabella 6. Tariffe dei titoli integrati e delle agevolazioni regionali (valori in euro)

Carta Regionale di Trasporto		
	Trimestrale	Annuale
Gratuita		10,00
Agevolata	20,00	80,00
Ridotta	199,00	699,00
Intera	250,00	999,00

Io viaggio Ovunque in Lombardia (dgr 1204 del 29 dicembre 2010)		
Giornaliero	15,00	
Bigiornaliero	25,00	
Trigiornaliero	30,00	
Settimanale	40,00	
Mensile	99,00 (85,00 fino all'introduzione dei titoli integrati di area provinciale o, al massimo, fino al 31/12/2011)	

Io viaggio Treno-città (dgr 1204 del 29 dicembre 2010)		
<p>Livello tariffario oggetto di delibera da parte dei Comuni Capoluogo (all'interno del provvedimento di recepimento del presente atto). La tariffa è ottenuta sommando due componenti: la tariffa TUR mensile dei servizi ferroviari di I e II classe, la seconda è relativa all'abbonamento mensile a vista urbano con sconto del 30%.</p>		

Io viaggio in Famiglia (dgr 1204 del 29 dicembre 2010)		
Spostamenti occasionali	Un adulto in possesso di un titolo di viaggio valido trasporta gratuitamente 1 o più ragazzi fino a 14 anni legati da un vincolo di parentela.	
Abbonamenti	Sconti sugli abbonamenti mensili ed annuali dei figli fino a 18 anni: - sconto del 20% per il 2° figlio - gratuità dal 3° figlio in avanti	